



Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 1401

DEL 02/04/2014

Oggetto: P.S.R. 2007-2013 Misura 311 Azione 1 "Diversificazione verso attività non agricole". Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Caria Claudio e Pinna Adriana Società Agricola Semplice (CUAA: 01035330958)

## **Il Direttore Generale**

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando del P.S.R. 2007-2013 Misura 311 Azione 1 "Diversificazione verso

attività non agricole";

PREMESSO che il 02/11/2011 la ditta Caria Claudio e Pinna Adriana Soc. Agr. Semplice ha

presentato una domanda di aiuto a valere sulla misura in oggetto;

PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale di ARGEA n. 1178 del

13/03/2012 è stata approvata la graduatoria unica regionale della misura. In tale graduatoria l'istanza della Ditta è stata inserita tra quelle ammissibili

finanziabili;





DETERMINAZIONE N. 1401

DEL 02/04/2014

**PREMESSO** 

che, con nota ns. prot. n. 28188 del 28/05/2012, la società ha prodotto documentazione integrativa;

**PREMESSO** 

che con nota prot. n. 78681 del 16/11/2012, notificata il 24/11/2012, l'Ufficio istruttore ha richiesto alla Ditta la presentazione di una serie di documenti integrativi, necessari per il completamento dell'istruttoria. I documenti dovevano essere consegnati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro, ad eccezione della sola autorizzazione del proprietario degli immobili alla realizzazione delle opere;

**PREMESSO** 

che con nota prot. n. 22867 del 26/03/2013, notificata il 29/03/2014, l'Ufficio istruttore ha comunicato all'impresa il preavviso di rigetto della domanda di finanziamento, motivato dall'omesso invio della documentazione integrativa richiesta. Alla Ditta veniva assegnato un termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso per presentare eventuali memorie e/o documentazione, pena il rigetto della domanda;

**PREMESSO** 

che, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 4769 del 15/10/2013, è stato disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento per le motivazioni di cui al preavviso. Il provvedimento è stato notificato con nota prot. n. 87721 del 16/10/2013, recapitata il 26/10/2013;

**PREMESSO** 

che il 21/11/2013 la Ditta ha impugnato la determinazione di rigetto con ricorso gerarchico. Il Sig. Caria eccepisce che, dopo aver ricevuto una richiesta di integrazione datata 15/10/2013, ha "provveduto ad inviare per tempo" la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis, l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione del SUAP e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica; il computo metrico e la relazione tecnica, anch'essi consegnati all'Ufficio istruttore, necessiterebbero di





DETERMINAZIONE N. 1401
DEL 02/04/2014

regolarizzazione. Alla luce di tali considerazioni, la ditta chiede la revoca della determinazione impugnata;

**PREMESSO** 

che con successiva nota del 28/01/2014, il Ricorrente adduce che il preavviso di rigetto del 26/03/2013 è stato consegnato al figlio di 12 anni, che ha dimenticato di consegnarlo al genitore, il quale l'avrebbe rinvenuto casualmente nel gennaio 2014. Per tale motivo l'Interessato rinnova la richiesta di revoca del provvedimento impugnato;

**CONSIDERATO** 

che la Ditta non ha prodotto, neanche in sede di ricorso gerarchico, la documentazione prevista dal bando e necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda di finanziamento. In particolare, l'Ufficio istruttore contesta quanto segue: il computo metrico si riferisce a preventivi, ammessi dal bando solo per quanto non contemplato nel prezziario regionale. Tali preventivi sono privi di giustificazione e non consentono quindi all'istruttore di effettuare le verifiche e i controlli dovuti; la relazione tecnica prodotta contiene dati generici ed imprecisi e si rilevano incongruenze tra i dati catastali della relazione e quelli del fascicolo aziendale; la descrizione delle opere da realizzare non corrisponde a quanto riportato nei preventivi; i progetti di cui all'autorizzazione del SUAP riguardano una variante relativa alla zona ristorazione, oggetto di finanziamento a valere sulla L.R. 18/98:

**CONSIDERATO** 

che le carenze documentali sopra riassunte non consentono la chiusura positiva dell'istruttoria della domanda di aiuto;

**VISTA** 

la ricevuta di ritorno della raccomandata contenente il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, firmata da tale Gabriele Caria, che non risulta essere soggetto legittimato a ricevere la notifica di atti e a ritirare le raccomandate per conto della Ditta;

**CONSIDERATO** 

che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è disciplinata dall'art. 10 bis della L. 241/1990, che riconosce all'interessato il





DETERMINAZIONE N. 1401

DEL 02/04/2014

diritto di presentare osservazioni e documenti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La stessa norma impone all'Amministrazione procedente di dare conto dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni nella motivazione del provvedimento finale;

**CONSIDERATO** 

che la finalità della disposizione richiamata consiste nella possibilità, riconosciuta al privato, di partecipare al procedimento rappresentando le proprie ragioni e gli interessi di cui è portatore <u>prima</u> dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO** 

che non sussista prova certa dell'avvenuto ricevimento del preavviso di rigetto da parte del Destinatario o, per suo conto, di soggetto a ciò legittimato;

**RITENUTO** 

che, per quanto sopra motivato, non si possa considerare perfezionato l'iter volto a garantire l'esercizio del diritto di partecipazione da parte del Ricorrente;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

ART. 1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Caria Claudio e Pinna Adriana Soc. Agr. Semplice al solo fine di rimetterla nei termini per la produzione della documentazione integrativa richiesta;

ART. 2 di incaricare il Servizio territoriale dell'Oristanese di notificare alla Ditta il preavviso di rigetto, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione necessaria alla conclusione dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento;

ART. 3 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta ricorrente;





DETERMINAZIONE N. 1401

DEL 02/04/2014

ART. 4

di far pubblicare la presente determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69.

**II Direttore Generale** 

Marcello Giovanni Onorato